

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2020. Doc. LVII, n. 3 e Annesso. (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	63
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	75

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/410, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato. Atto 156 (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	67
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	76
Nuovo Statuto del Consorzio dell'Oglio. Atto n. 170 (<i>Esame e rinvio</i>)	67
Schema di decreto ministeriale, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, recante definizione dei parametri per la determinazione delle tipologie dei piccoli comuni che possono beneficiare dei finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, unitamente ai relativi allegati A) e B) che ne costituiscono parte integrante. Atto n. 172 (<i>Esame e rinvio</i>)	69
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	74

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 aprile 2020. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Morassut.

La seduta comincia alle 11.05.

Documento di economia e finanza 2020.

Doc. LVII, n. 3 e Annesso.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, avverte che nella lettera di presentazione del documento alle Camere, il Governo ha precisato che « la presentazione del Piano nazionale delle Riforme (PNR) e degli Allegati al DEF sarà possibile non appena sarà possibile non appena sarà completata la definizione delle misure di sostegno all'economia e alle famiglie colpite dalla predetta emergenza e perfezionata la strategia di riapertura delle attività produttive e, in generale, di ritorno alla normalità ».

Pertanto, a differenza dello scorso anno, il Documento non reca la sezione denominata « Programma nazionale di riforma » né gli allegati di interesse della Commissione denominati « Relazione sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra », « Rapporto sugli indicatori di benessere equo e sostenibile » e « Strategie per una nuova politica della mobilità in Italia ».

Ricorda che la Commissione dovrà concludere l'esame del provvedimento nella seduta odierna, in tempo utile per rendere il proprio parere alla V Commissione Bilancio, che riferirà all'Assemblea oggi stesso.

Adriano VARRICA (M5S), *relatore*, osserva che quest'anno l'esame del DEF cade in un momento storico senza precedenti che vede il nostro Paese, l'Europa e il mondo intero travolti da una crisi pandemica che sta non solo arrecando ferite gravissime alle economie ma anche rivoluzionando alcuni dei più consolidati paradigmi economico-sociali, culturali ed organizzativi. La struttura e i contenuti del documento all'esame risentono pertanto profondamente del contesto in cui esso si colloca, radicalmente diverso dallo scenario di riferimento che ad inizio 2020 ci saremmo potuti aspettare.

Fa presente che, a causa della rapida evoluzione del quadro economico a livello europeo in relazione al diffondersi dell'epidemia da COVID-19, rispetto ai precedenti Documenti di economia e finanza il DEF 2020 presenta un contenuto più essenziale e limitato, secondo quanto previsto dalle Linee guida aggiornate della Commissione europea per i Programmi di stabilità nazionali del 2020 del 6 aprile 2020. In particolare, in linea con gli altri Paesi europei, gli scenari di previsione della finanza pubblica sono limitati al solo periodo 2020-2021 e al solo quadro tendenziale, mentre il quadro programmatico e la presentazione del Programma Nazionale di Riforma (PNR) vengono rinviati a un momento successivo.

In conseguenza di tale eccezionalità, il DEF 2020 è anche privo degli allegati previsti a normativa vigente.

Per quanto concerne i profili di competenza della VIII Commissione, come già anticipato dal presidente, non risultano presenti la relazione sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra (c.d. allegato Kyoto), di cui all'articolo 10, comma 9, della legge n. 196 del 2009; il rapporto sugli indicatori di benessere equo e sostenibile, previsto dall'articolo 10, comma 10-*bis*, della medesima legge e l'allegato infrastrutture, predisposto ai sensi dell'articolo 10, comma 8, della legge n. 196/2009.

Nel Documento si fa comunque presente che il Governo si impegna formalmente a presentare il PNR e i relativi allegati non appena saranno completate le misure economiche più urgenti e perfezionata la strategia di riapertura delle attività produttive.

Passando ad una rapida descrizione dei contenuti del Documento, a seguito dell'emergenza sanitaria per il COVID-19 il DEF 2020 prevede per gli anni successivi un ridimensionamento delle aspettative di crescita rispetto a quanto ipotizzato nel dicembre del 2019. I provvedimenti di restrizione all'attività produttiva, il successivo mantenimento del distanziamento sociale e la caduta del commercio internazionale provocheranno una diminuzione del PIL nel 2020 pari all'8 per cento, mentre per l'anno successivo si attende un rimbalzo con un aumento pari al 4,7 per cento.

Con riferimento alla parte ricostruttiva delle politiche messe in atto prima dello scoppio della pandemia da COVID-19, per i profili di interesse della nostra Commissione, nel Documento ricorda che con il decreto-legge n. 32 del 2019 (cd. decreto Sblocca-cantieri) sono state introdotte modifiche al quadro normativo in materia di contratti pubblici e di progettazione e sono state, inoltre, previste alcune misure temporanee, fino al 31 dicembre 2020, volte a consentire l'appalto integrato e procedure più snelle per l'affidamento di lavori di

manutenzione ordinaria e straordinaria. Nel Documento si fa presente che il Governo ha varato interventi tesi a contrastare il dissesto idrogeologico e ad adottare misure per la manutenzione straordinaria della rete viaria e la messa in sicurezza del territorio, con l'approvazione del Piano straordinario di interventi per mettere in sicurezza il territorio e la popolazione dai rischi collegati al dissesto idrogeologico (D.P.C.M. 20 febbraio 2019, c.d. decreto 'ProteggItalia'). Per quanto concerne la spesa per il contrasto al rischio idrogeologico, si evidenzia un incremento rispetto a quanto speso nel 2018 (698 milioni). Nel 2019, infatti, la spesa è stimata pari a circa 1,3 miliardi di euro, relativi a oltre 10 mila interventi su tutto il territorio nazionale. La spesa realizzata nel 2019 per nuovi progetti di manutenzione straordinaria della rete viaria ammonta a circa 1,8 miliardi di euro, relativa a oltre 13 mila interventi su strade, ferrovie e connessioni intermodali, per la cui realizzazione un ruolo centrale hanno svolto gli enti territoriali e al cui incremento ha contribuito anche l'aggiornamento del contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e la società ANAS S.p.A. 2016-2020.

Si ricorda, poi, che sono stati attribuiti, dal Ministero dell'interno, contributi ai comuni per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Il DEF segnala che, anche in forza del finanziamento di diversi progetti prioritari delle amministrazioni centrali con le risorse del fondo nazionale per investimenti e lo sviluppo infrastrutturale, rifinanziato dalle ultime leggi di bilancio, nei prossimi anni dovrebbe continuare a registrarsi una sostenuta realizzazione di interventi di messa in sicurezza su tutto il territorio nazionale.

Ed è anche sugli investimenti per la manutenzione diffusa del territorio, sull'accelerazione delle opere pubbliche già in fase di avanzata progettazione e sul miglioramento della qualità delle infrastrutture esistenti – alla luce della raccomandazione all'Italia del Consiglio dell'Unione europea relativa alla necessità di focaliz-

zare gli interventi di politica economica connessi agli investimenti in materia di qualità delle infrastrutture – che dovrà puntare il Paese per cercare di arrestare le disastrose conseguenze della crisi pandemica e gettare le basi per una ripresa economica che consenta al Paese di risollevarsi. A tale riguardo, nel DEF 2020 si preannuncia la presentazione di un provvedimento dedicato a una semplificazione delle procedure amministrative in alcuni settori cruciali per il rilancio degli investimenti pubblici e privati, quali ad esempio i settori degli appalti pubblici e dell'edilizia.

Nel DEF si sottolinea, poi, che, una volta completate le misure urgenti, sarà necessario impostare una strategia di rilancio dello sviluppo economico che faccia tesoro delle esperienze accumulate nelle scorse settimane e delle trasformazioni in atto per via del distanziamento sociale e delle innovazioni tecnologiche e comportamentali rese necessarie dalla pandemia. In tale ottica, il Governo ritiene strategico incentivare gli investimenti volti a promuovere forme di economia circolare e a favorire la transizione ecologica aumentando la competitività e la resilienza dei sistemi produttivi a shock ambientali e di salute e perseguendo con fermezza politiche di contrasto ai cambiamenti climatici finalizzate a conseguire una maggiore sostenibilità ambientale e sociale.

Si tratterà – come riportato nel Documento – di innovazioni che dovranno essere allineate al *green deal* europeo, che resta la strategia chiave dell'Unione europea per i prossimi decenni e alla quale il nostro Paese intende dar seguito con i progetti che saranno finanziati con le risorse del fondo sul Green New Deal istituito dalla legge di bilancio 2020, al quale è assegnata una dotazione complessiva di circa 4,2 miliardi di euro nel periodo 2020-2023.

Presenta quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il Sottosegretario Roberto MORASSUT concorda con la proposta di parere del relatore.

Paola DEIANA (M5S) nel rimarcare il particolare contesto nel quale si inserisce il Documento di economia e finanza, essendo messi a dura prova non solo il comparto sanitario ma anche l'intero sistema economico del Paese, rileva come il Documento in esame, pur essenziale nei contenuti, risulti particolarmente efficace e in continuità con i provvedimenti già approvati e con gli obiettivi del Governo, pur nella mutata agenda politica ed economica sia a breve che a medio-lungo termine dovuta all'epidemia.

Gli obiettivi delineati dal DEF vanno infatti nella direzione di una rinascita successiva alla violenta crisi in atto, ribadendo un obiettivo già identificato prima dell'emergenza, ovvero la sburocratizzazione del sistema degli appalti e dell'edilizia privata. Al riguardo, ribadisce la forte attenzione prestata dal proprio Movimento su tali tematiche, sottolineando la necessità che si intervenga sul codice degli appalti e sul testo unico dell'edilizia con equilibrio, per non operare modifiche che rechino ulteriore pregiudizio al territorio in termini ambientali. Occorre pertanto dare il giusto valore al contrasto del consumo di suolo e del dissesto idrogeologico.

Quanto alla lotta ai cambiamenti climatici, anch'essa da sempre portata avanti dal proprio Movimento, osserva come le politiche delineate nel Documento all'esame della Commissione si inseriscano nel contesto del *green deal* già delineato dal Governo e sottolinea l'importanza del contrasto all'inquinamento atmosferico, anche alla luce degli studi scientifici che hanno dimostrato la correlazione tra i casi di contagio e le zone ad alta densità di particolato.

Per le ragioni sopra illustrate, anticipa, a nome del proprio gruppo, un convinto voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Vincenza LABRIOLA (FI) preannuncia a nome del proprio gruppo il voto contrario sulla proposta di parere del relatore. Osserva che il Documento all'esame della Commissione rimarca sostanzialmente, per gli aspetti di competenza di

quest'ultima, quanto già indicato con lo sbandierato decreto cosiddetto *green deal* italiano, sostanzialmente privo di contenuti concreti e di effetti.

Pur comprendendo che i contenuti del DEF risentono del periodo di crisi in cui versa il Paese, rimarca la grande confusione nella linea politica adottata dal Governo per gestire tale crisi, sia con riguardo alla cosiddetta « Fase 2 » sia anche per l'incapacità di sfruttare l'opportunità unica data dal *lockdown* in termini ambientali, proponendo iniziative volte a mantenere basso il livello degli inquinanti e a rendere permanente il contatto con la natura che ovunque si sta progressivamente rinforzando.

Rileva infatti che il Ministro Costa non ha attuato alcuna interlocuzione con le regioni con riguardo al problema dell'inquinamento e di fatto è rimasto assente sulle politiche ambientali del Paese, quali ad esempio la Terra dei fuochi e i SIN, neanche contemplati nel Documento all'esame.

Elena LUCCHINI (LEGA) dichiara il voto contrario della Lega sul Documento in esame, in ragione della assoluta inadeguatezza delle risorse messe in campo rispetto ai reali bisogni del Paese, soprattutto se rapportate agli impegni finanziari di ben altre dimensioni – connotati anche da erogazioni a fondo perduto – assunti da altre nazioni, quali ad esempio la Germania.

Luca DE CARLO (FDI) nel preannunciare il voto contrario del gruppo di Fratelli d'Italia, esprime preoccupazione dal momento che il Governo non approfitta dell'occasione offerta dalla crisi in atto per attuare una seria riconversione dell'assetto produttivo del Paese verso la sostenibilità ambientale. Richiama, al riguardo il saggio « Shock economy » di Naomi Klein che rileva le grandi opportunità che si presentano in momenti di forte crisi, di cui il Paese, per negligenza del Governo, non sta approfittando.

Ritiene necessari interventi strutturali e non mere enunciazioni di principio, con le

quali si guadagna un consenso immediato a livello personale, che tuttavia risulta sterile per i cittadini e rimarca la scarsa incidenza del Documento in esame, i cui contenuti sono estremamente limitati, anche per la mancata presentazione degli allegati.

Chiara BRAGA (PD), illustrando le motivazioni del voto favorevole del proprio gruppo sul DEF, evidenzia come anche in questa peculiare situazione il Governo abbia confermato impegni particolarmente qualificanti verso un modello di sviluppo ad alta sostenibilità ambientale, affrontando in modo incisivo i temi degli investimenti infrastrutturali, della manutenzione del territorio e della semplificazione procedurale entro una cornice di regole certe per il settore degli appalti.

Ritiene meritevole di nota i temi, sviluppati nel Documento in esame, del contrasto all'evasione fiscale e della tassazione ambientale, che costituiscono le chiavi di volta per una ripresa economica improntata al benessere economico e sociale.

Da ultimo, comprendendo le ragioni che non hanno permesso di produrre tempestivamente gli allegati al DEF, invita comunque il Governo a provvedere quanto prima alla loro trasmissione alla Camere, auspicando che si individui una idonea procedura per il loro esame in Commissione.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 11.30.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 29 aprile 2020. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Morassut.

La seduta comincia alle 11.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/410, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato.

Atto 156.

(Seguito esame e conclusione — Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto rinviato nella seduta del 15 aprile scorso.

Patrizia TERZONI (M5S), *relatrice*, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 2*).

Il Sottosegretario Roberto MORASSUT concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (*vedi allegato 2*).

Nuovo Statuto del Consorzio dell'Oglio.

Atto n. 170.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del parere parlamentare in titolo.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, avverte che il termine di espressione del parere per la Commissione è scaduto lo scorso 28 aprile, ed anche per tale atto è stata quindi avanzata la richiesta al Governo di attendere la pronuncia della Commissione oltre tale termine.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, in sostituzione dell'onorevole Pellicani impossibilitato a partecipare alla seduta odierna,

riferisce sulle modifiche allo statuto del Consorzio dell'Oglio, ente deputato alla costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice dell'invaso del lago d'Iseo.

Fa presente che il Consorzio ha una lunga storia. Creato nel 192, è rimasto in vita fino ad ora, salvo una breve parentesi: il decreto-legge n. 21 del 6 dicembre 2011 ne dispose la soppressione al fine di inquadralo in un nuovo Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini. Tuttavia, poco dopo, l'articolo 27-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 ha soppresso il Consorzio nazionale e ricostituito i distinti Consorzi Ticino, Oglio e Adda.

Tali consorzi, ai sensi del citato articolo 27-bis – con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente, da adottare entro sessanta giorni dalla legge di conversione, previo parere delle Commissioni parlamentari – avrebbero dovuto apportare modifiche statutarie degli organi di amministrazione e controllo nonché delle modalità di funzionamento, necessarie per accrescere la loro funzionalità, efficienza, economicità e rappresentatività, « anche in deroga all'articolo 6, comma 5, del DL n. 78 del 2010 », che pone limiti al numero di componenti degli organi di amministrazione e di controllo degli enti e degli organismi pubblici.

Tale adeguamento è già avvenuto per il Consorzio dell'Adda e per il Consorzio del Ticino. Il 16 gennaio 2020 l'Assemblea degli utenti del Consorzio dell'Oglio, organo competente all'approvazione di tali modifiche, ha approvato all'unanimità un nuovo testo statutario, sottoposto a parere parlamentare.

La missione originariamente prevista per il consorzio consiste nella costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice dell'invaso del lago d'Iseo, nonché nell'esecuzione delle opere di presidio e di sistemazione conseguenti all'esercizio della chiusa lacuale e nel coordinamento e disciplina delle utenze dell'acqua del lago e del suo emissario.

La vigilanza e il controllo sul Consorzio è esercitato dal Ministero dell'ambiente, potendosi inquadrare l'opera regolatrice

dell'invaso del lago d'Iseo nella categoria delle « grandi dighe », rientranti quindi nella competenza dello Stato.

In ragione dei suoi compiti, il decreto del Presidente della Repubblica n. 532 del 1978, lo riconosce tra gli enti ritenuti necessari ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese.

La relazione allo schema evidenzia come da tale qualifica discende il riconoscimento di poteri di autorganizzazione, certificazione, autotutela, nonché del quadro normativo riferito alle pubbliche amministrazioni e alla sottoposizione al controllo della Corte dei Conti. Quest'ultima, peraltro, nell'ultima relazione ha ribadito l'urgenza di concludere il procedimento di adozione del nuovo testo statutario, in particolare con riferimento alle modifiche relative agli organi di governo dell'Ente.

Il vigente statuto del Consorzio dell'Oglio è stato approvato con DPCM del 9 gennaio 1992, e risulta pertanto precedente al DL n. 78 del 2010. Esso, a differenza degli statuti degli altri due consorzi dei laghi prealpini, prevede un Comitato di Presidenza, composto da un presidente e da sette consiglieri, e un consiglio di amministrazione composto da 14 membri, sostituiti rispettivamente, negli altri due consorzi, dal direttore generale che assume le funzioni del comitato di presidenza e da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri.

Le principali modifiche allo statuto intervengono quindi in relazione agli organi di amministrazione e controllo e prevedono: all'articolo 8, l'inclusione del direttore tra gli organi del Consorzio e la conseguente soppressione del Comitato di presidenza; all'articolo 9, le modalità di nomina – sulla base di comprovata esperienza e adeguata professionalità – del presidente, che dura in carica 4 anni e può essere rinnovato nell'incarico per una volta; all'articolo 11, la modifica delle attribuzioni del presidente, che perde alcune funzioni di sorveglianza e censura e ne acquisisce altre istruttorie e di vigilanza, prima attribuite al soppresso Comitato di presidenza; all'articolo 12, l'istituzione della figura del direttore, quale

dirigente che provvede alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'ente secondo gli indirizzi deliberati dal Consiglio di amministrazione, e adotta gli atti necessari a tale fine; il direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione (articolo 13); all'articolo 15, la composizione del consiglio di amministrazione in 7 membri: il presidente, 4 rappresentanti delle utenze irrigue e 2 rappresentanti delle utenze idroelettriche. Tale composizione deroga a quanto disposto dal richiamato articolo 6, comma 5, del DL 78/2010, intervenuto in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi, che prevede cinque membri per il Consiglio di amministrazione. Nella relazione illustrativa è riportato che «il Consorzio ha chiarito che tale composizione è maggiormente in grado di assicurare la migliore funzionalità dell'ente stesso e che la medesima non avrà conseguenze negative sul bilancio, in quanto è garantita la copertura degli oneri che derivano dalla composizione in questione». Tale deroga è peraltro espressamente prevista dal richiamato decreto-legge n. 201 del 2011; all'articolo 16, la sostituzione immediata dei consiglieri deceduti, dimissionari o cessati dall'incarico per qualunque altra causa (attualmente è necessaria la vacanza di più di quattro posti nel Consiglio di amministrazione, prima di procedere alla sostituzione); all'articolo 21, l'attribuzione al Consiglio di amministrazione della funzione di deliberare l'approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l'integrità ai sensi della normativa di settore vigente.

In ultimo rileva che l'articolo 35 prevede che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo statuto decadano gli attuali organi di amministrazione e controllo del Consorzio, per essere ricostituiti secondo le nuove norme statutarie. Ciò al fine di rendere l'assetto consortile conforme alle modifiche in tempi rapidi.

In conclusione, anticipa la sua valutazione favorevole sulle modifiche dello sta-

tuto in oggetto, riservandosi di valutare i contributi che proverranno dai colleghi nel corso del dibattito.

Alberto ZOLEZZI (M5S) osserva che si tratta di un provvedimento di carattere tecnico, che interviene sulla *governance* del Consorzio dell'Oglio come già avvenuto per analoghi consorzi del Ticino e dell'Adda ed è in questo senso condivisibile.

La zona di riferimento del Consorzio, integrata sia con il sistema lacustre che con quello fluviale, risulta molto fragile dal punto di vista ambientale e pertanto i nuovi amministratori dovranno avere particolare cura con riguardo agli interventi da operare sul versante ambientale, visti anche i precedenti epidemici degli scorsi anni, tra i quali la legionella, che hanno fatto registrare presenze inquinanti nelle acque e nelle falde.

Alessandro Manuel BENVENUTO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, recante definizione dei parametri per la determinazione delle tipologie dei piccoli comuni che possono beneficiare dei finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, unitamente ai relativi allegati A) e B) che ne costituiscono parte integrante.

Atto n. 172.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in titolo.

Alessandro Manuel BENVENUTO, presidente, avverte che la Commissione dovrà esprimere il parere di competenza entro il prossimo 16 maggio.

Rossella MURONI (LEU), *relatrice*, preliminarmente esprime soddisfazione in quanto finalmente si dà attuazione ad una legge, nota anche come « legge sui piccoli comuni », a prima firma dell'onorevole Realacci, fortemente voluta da tutto il Parlamento, che affronta un tema particolarmente condiviso nella scorsa legislatura anche da molti deputati tuttora presenti in Parlamento.

Ricorda alcuni contenuti qualificanti della citata legge n. 158.

L'articolo 3 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni.

Tale fondo è destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive.

La dotazione iniziale del Fondo è stata quantificata in 10 milioni di euro per l'anno 2017 e in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023 ed è stato previsto che, per gli anni 2017 e 2018, in esso affluissero anche le risorse, pari ad un milione di euro all'anno stanziato per la progettazione e la realizzazione di itinerari turistici a piedi, da destinare esclusivamente al finanziamento degli interventi di ristrutturazione dei percorsi viari di particolare valore storico e culturale destinati ad accogliere flussi turistici che utilizzino modalità di trasporto a basso impatto ambientale (articolo 1, comma 640, secondo periodo, della legge n. 208 del 2015) Inoltre, le risorse del Fondo sono state incrementate di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, per complessivi 160 milioni di euro (articolo 1, comma 862 della legge n. 205 del 2017).

Ai fini dell'utilizzo delle suddette risorse, sempre l'articolo 3 della legge n. 158 ha previsto la predisposizione di un Piano nazionale per la riqualificazione dei

piccoli comuni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge. Nel Piano, devono essere definite le modalità per la presentazione dei progetti da parte delle amministrazioni comunali e per la selezione, attraverso bandi pubblici, dei progetti da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri. In questo ambito è data priorità ad interventi: volti alla qualificazione e alla manutenzione del territorio, mediante il recupero e la riqualificazione di immobili esistenti e di aree dismesse e la riduzione del rischio idrogeologico; per la messa in sicurezza e la riqualificazione delle infrastrutture stradali e degli edifici pubblici; per la riqualificazione e l'accrescimento dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico; per l'acquisizione di case cantoniere e del sedime ferroviario dismesso.

Per beneficiare dei finanziamenti, l'articolo 1, comma 2, della legge n. 158 ha previsto poi che i piccoli comuni, oltre a rientrare nella definizione generale di comune con popolazione residente fino a 5.000 abitanti o comune istituito a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti, debbano rientrare anche in una delle tipologie elencate nella disposizione, che in sintesi fanno riferimento alle caratteristiche del territorio comunale, alla sua ubicazione geografica e alle condizioni economiche, sociali e demografiche.

Nel dettaglio, le tipologie individuate dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 158 sono le seguenti: *a)* comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico; *b)* comuni caratterizzati da marcata arretratezza economica; *c)* comuni nei quali si è verificato un significativo decremento della popolazione residente rispetto al censimento della popolazione effettuato nel 1981; *d)* comuni con condizioni di disagio insediativo, definiti in base all'indice di vecchiaia, alla percentuale di occupati rispetto alla popolazione residente e all'indice di ruralità sulla base di specifici parametri; *e)* comuni caratterizzati da inadeguatezza dei servizi sociali essenziali; *f)* comuni ubicati in aree con-

trassegnate da difficoltà di comunicazione e dalla lontananza dai grandi centri urbani; *g*) comuni la cui popolazione residente presenta una densità non superiore ad 80 abitanti per chilometro quadrato; *h*) comuni comprendenti frazioni, con talune caratteristiche precedentemente elencate, limitando gli interventi di finanziamento disposti dalla legge alle medesime frazioni; *i*) comuni appartenenti alle unioni di comuni montani o che esercitano obbligatoriamente in forma associata le funzioni fondamentali previste dalla normativa; *l*) comuni con territorio compreso totalmente o parzialmente nel perimetro di un parco nazionale, di un parco regionale o di un'area protetta; *m*) comuni istituiti a seguito di fusione; *n*) comuni rientranti nelle aree periferiche e ultraperiferiche, come individuate nella strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Sempre l'articolo 1 della legge n. 158, al comma 4, ha rimesso la definizione dei parametri occorrenti per la determinazione delle tipologie sopra elencate ad un decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentito l'ISTAT.

Ai sensi del comma 7 del medesimo articolo, le Commissioni competenti rendono il parere su tale atto entro trenta giorni.

Per completezza, ricorda che la legge n. 158 prevede, tra gli adempimenti necessari, oltre al presente decreto, prevede l'adozione di una serie di provvedimenti tra loro collegati: entro 60 giorni dall'adozione del presente decreto, un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (su proposta del Ministro dell'interno e di concerto con gli altri ministeri indicati) dell'elenco dei piccoli Comuni che rientrano nelle tipologie di soggetti beneficiari dei provvedimenti (articolo 1, comma 5); entro 180 giorni dalla data di entrata in

vigore della legge, un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), per la predisposizione di un piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni (articolo 3, comma 2) e, sulla base di questo decreto, di successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che individuino, sulla base del piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni, i progetti da finanziare (articolo 3, comma 6).

Si ricorda inoltre che la predisposizione degli atti attuativi della legge n. 158/2017 è richiamata, tra l'altro nella mozione 1/00312 approvata il 28 gennaio 2020 alla Camera sullo sviluppo delle zone interne e montane del Paese.

Il provvedimento in esame, predisposto in attuazione di tale previsione, consta di un solo articolo, che rinvia ai due allegati che ne costituiscono parte integrante.

L'Allegato A specifica il parametro individuato per la determinazione di ciascuna delle tipologie di comune da a) a n) sopramenzionate, indicando anche il criterio in base al quale è determinata l'inclusione o l'esclusione del comune nonché la fonte dei dati all'origine dell'analisi.

Ad esempio, per quanto riguarda i comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico di cui alla lettera a), il parametro è dato dalla misura percentuale dell'area a pericolosità idraulica o a pericolosità da frana sul totale della superficie comunale; l'inclusione o l'esclusione è determinata sulla base della soglia percentuale di ripartizione scelta con metodologia tecnico /statistica. I dati sono forniti dall'ISPRA.

Rinvia al testo e alla documentazione degli uffici l'illustrazione con riguardo alle altre tipologie di comuni. Si limita a segnalare che non sono stati individuati i comuni sub lettera h), non essendo rilevate le frazioni dei comuni da nessuna istituzione pubblica. Inoltre, viene adottato lo stesso parametro per la tipologia di comuni sub f) e sub n), consistente nell'appartenenza del comune alla classe « periferico o ultraperiferico ».

L'Allegato B contiene la Nota metodologica, finalizzata ad illustrare le modalità con le quali si è proceduto ad individuare la platea dei piccoli comuni, con le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 158.

La Nota descrive nel dettaglio ciascun indicatore utilizzato per la definizione dei parametri individuati nell'Allegato A, ne specifica la definizione tecnica, la fonte e fornisce i riferimenti utili per una corretta lettura dei dati. Quantifica inoltre il numero di piccoli comuni che rientrano in ciascuna delle tipologie elencate all'articolo 1, comma 2, della legge n. 158.

Con riferimento all'illustrazione dei parametri, evidenzio che, per i comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico di cui alla lettera a), nell'allegato si precisa che « il parametro del dissesto idrogeologico sarà integrato con l'inserimento della pericolosità da valanga, nella fase di aggiornamento triennale dell'elenco (...) in caso di disponibilità dei dati a livello comunale da parte dell'Ispra ».

Una altra notazione può essere fatta con riguardo ai comuni caratterizzati da una decrescita demografica, di cui alla lettera c), per la quale si è assunto come parametro il 20 per cento di riduzione nel periodo 1981/ 2011. Si evidenzia infatti che, in ossequio all'articolo 1, comma 3, della legge n. 158, in sede di prima applicazione, per i dati sulla popolazione si fa affidamento all'ultimo censimento generale della popolazione, che è ormai risalente al 2011, fermo restando che i dati saranno aggiornati ogni tre anni e resi pubblici sulla base delle rilevazioni dell'I-STAT.

Conclusivamente, la Nota specifica che il perimetro di inclusione degli enti da considerare è l'intera platea dei piccoli comuni, come definiti nella legge (comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti e comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti), pari, al 1° gennaio 2020, a 5.522 enti.

In ultimo, essendo quello in esame il primo passo per l'attuazione della legge

n. 158, invita la presidenza a prendere in considerazione la proposta già avanzata in passato di avviare una indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della legge n. 158, anche al fine di verificare le motivazioni dei ritardi che si stanno registrando. Osserva che quest'ultima affronta i tanti problemi che interessano i piccoli comuni, che vanno risolti con urgenza, come possono testimoniare i molti deputati che provengono da queste aree.

Giuseppina OCCHIONERO (IV) saluta con favore questo primo passo nell'attuazione della legge, anche in ragione della propria provenienza dalla regione Molise, che conta solo 136 comuni di cui la maggior parte al di sotto dei trecento abitanti. Auspica che si possa predisporre celermente un Piano nazionale che premi la progettualità seria dei piccoli comuni, volta a valorizzare i borghi.

Rileva come l'innalzamento dell'indice di vecchiaia e lo spopolamento crescente rappresentino un problema che va immediatamente affrontato, anche in vista della ripresa di una attività normale.

Concorda con la relatrice sulla necessità di valutare i motivi del ritardo nell'attuazione della legge, sottolineando come il turismo sostenibile rappresenti proprio in questo particolare momento la speranza per una ripresa sociale ed economica del Paese.

Patrizia TERZONI (M5S), nel concordare con la relatrice sulla necessità di avviare una indagine conoscitiva volta alla verifica dell'attuazione della legge n. 158, osserva come proprio l'emergenza Covid abbia dimostrato il beneficio di abitare nei piccoli centri piuttosto che nelle grandi città.

Chiara BRAGA (PD), nel concordare con la relatrice sulla proposta di avviare una indagine conoscitiva volta a verificare l'attuazione della legge, ritiene auspicabile che venga parallelamente sollecitato il Governo, con uno specifico rilievo nel parere o in altra forma, a mettere in campo iniziative per accelerare tale attuazione.

Ricorda, al riguardo, che si è ancora in attesa dell'elaborazione del Piano nazionale, che avrebbe dovuto essere adottato entro 180 giorni e che le risorse, pur se di entità abbastanza contenuta, sono preziose per permettere ai piccoli comuni di fare interventi fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Erica MAZZETTI (FI), anche in ragione della sua esperienza di consigliera comunale, comprende l'importanza dei temi oggetto della discussione che, a suo avviso, dovrebbero concretizzarsi in un piano nazionale di interventi a favore dei piccoli comuni.

Condividendo, quindi, la proposta di svolgere un approfondimento conoscitivo sulle forme di attuazione della legge, ritiene che una riflessione specifica vada fatta anche sulle strategie per favorire le aggregazioni di comuni nello svolgimento di specifiche funzioni in sinergia e sulla necessità di interventi di carattere infrastrutturale per consentire alle realtà territoriali minori di esprimere le loro potenzialità.

Luca DE CARLO (FDI), nel sottolineare come quello dei piccoli comuni rappresenti un tema assai rilevante, anche alla luce della sua esperienza ultradecennale di sindaco, concorda con la proposta della relatrice di avviare un'indagine conoscitiva volta a verificare lo stato dell'arte, visto che dal 2017 si tenta di vedere tradotte in fatti concreti le politiche delineate dalla legge.

Osserva che tutte le scelte adottate finora dal Governo sono in realtà volte ad eliminare i piccoli comuni, che non vengono più considerati un presidio sul territorio come invece sarebbe opportuno. Ricorda al riguardo le forti polemiche che si sono avute in passato sul ruolo dei consiglieri comunali, sulla presunta corruzione dei tecnici, polemiche che hanno avuto il solo effetto di paralizzare gli appalti, il cui tempo medio di realizzazione si è allungato enormemente e di demoralizzare gli amministratori impegnati sul territorio. A quest'ultimo ri-

guardo ritiene importante per un corretto esercizio di un mandato rappresentativo, maturare esperienza a livello locale, che purtroppo non è comune in ambito parlamentare.

Ritiene invece che i comuni montani rappresentino un presidio necessario per il territorio, come dimostrano gli episodi di dissesto idrogeologico, le cui ripercussioni investono anche i comuni di pianura. Riporta i dati di uno studio di Legambiente che dimostra una preoccupante tendenza allo spopolamento delle aree rurali a favore delle grandi città, sulla quale la politica può e deve intervenire. Le aree rurali montane non possono solo rappresentare un parco giochi estivo nel quale apprezzare gli animali e la natura, ma devono tornare ad essere un presidio territoriale, cui dedicare adeguata attenzione e risorse, restituendo agli amministratori locali la possibilità di governare in serenità.

Umberto BURATTI (PD) giudica estremamente significative le riflessioni emerse dal dibattito, ponendo l'accento sulla difficile situazione di territori, soprattutto montani, che subiscono fenomeni di spopolamento e abbandono delle risorse naturali. Rilanciare lo sviluppo di quelle realtà produce sicuramente benefici sulla messa in sicurezza del territorio, sulla manutenzione delle aree verdi e boschive, sulla prevenzione di frane e incendi. Sarebbero benefici di cui godrebbero anche i comuni limitrofi di pianura e più in generale l'intera collettività nazionale.

Con riguardo alle considerazioni espresse dal collega De Carlo, ribadisce come la presenza nei piccoli comuni di amministratori locali rappresenti un valore aggiunto e, pertanto, si dovrebbe privilegiare l'incentivo a unificare lo svolgimento di funzioni amministrative piuttosto che favorire la fusione degli enti comunali.

Ritiene che la Commissione, anche per la presenza di deputati con solide esperienze come amministratori locali, rappresenti la sede più idonea per sviluppare un lavoro condiviso di progettualità e di rilancio dei piccoli comuni.

Silvia FREGOLENT (IV) nel ritenere condivisibile la proposta della relatrice di una fotografia dell'attuazione della legge.

Rileva come l'area di Torino, che è popolata da realtà cittadine di piccole dimensioni, stia vivendo un fenomeno di progressivo decentramento della popolazione. Sottolinea come la qualità dell'aria molto bassa rispetto ad altre zone del Paese cominci a pesare nelle scelte soprattutto delle giovani generazioni. La legge dà pertanto un'occasione per riflettere sulla scelta di coloro che tornano a realtà dimenticate, apprezzando l'agricoltura di montagna che andrebbe adeguatamente sostenuta. Tali aree devono essere dotate di adeguate infrastrutture non soltanto materiali, soprattutto di collegamento, ma anche immateriali. Fa presente quanto importante sia infatti l'infrastrutturazione digitale di un'area con la banda larga, come si è dimostrato nel momento attuale di crisi epidemiologica e *lockdown* soprattutto con riguardo alla didattica a distanza, da cui alcuni ragazzi sono stati esclusi oltre che per mancanza di dispo-

sitivi personali in famiglia anche per mancanza di copertura di rete del proprio territorio.

Ritiene pertanto opportuno che si possano individuare le iniziative più efficaci da finanziare con le risorse che la legge destina a tali interventi, auspicando che la politica non prosegua in modo incoerente come fatto finora rispetto al tema dell'aggregazione dei piccoli comuni, in principio incentivata e poi improvvisamente rinnegata, con conseguenze negative per gli amministratori locali.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 29 aprile 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.20 alle 12.30.

ALLEGATO 1

Documento di economia e finanza 2020. Doc. LVII, n. 3 e Annesso.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici),

esaminato, per le parti di competenza, il Documento di economia e finanza 2020 (Doc. LVII, n. 3 e Annesso);

preso atto che, in ragione dell'eccezionalità del momento storico che il Paese sta attraversando a causa della crisi pandemica da COVID-19 in corso, il DEF 2020 si concentra comprensibilmente sugli scenari macroeconomici e di finanza pubblica per il 2020-2021 e non è accompagnato dal PNR e da documenti, di diretto interesse per la VIII Commissione ambiente, quali la relazione sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra (c.d. allegato Kyoto) e del cosiddetto « *allegato infrastrutture* », che il Governo si impegna a presentare successivamente;

ritenuto che l'emergenza epidemiologica che ha investito il Paese possa rappresentare nel medio e lungo termine, pur nella drammaticità delle sue conseguenze sul tessuto economico-sociale, una occasione per una riconversione dell'assetto produttivo nel segno della sostenibilità

ambientale, della resilienza agli shock sistemici, della difesa e valorizzazione del territorio e dell'innalzamento della qualità delle infrastrutture e delle reti infrastrutturali;

condiviso l'obiettivo del Governo di favorire il graduale riassorbimento degli effetti della crisi pandemica e la graduale ripresa dell'economia attraverso una serie di misure legislative ed azioni politiche volte a favorire il miglioramento della qualità delle infrastrutture, a promuovere una drastica semplificazione delle procedure amministrative in alcuni settori cruciali per il rilancio degli investimenti pubblici e privati, quali soprattutto i settori degli appalti pubblici e dell'edilizia, e ad impostare una complessiva strategia di rilancio economico fondata sulla promozione dell'economia circolare e sulla transizione ecologica nel quadro del *Green New Deal* europeo;

preso atto dei contenuti dell'Annesso,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/410, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato. Atto 156.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

L'VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/410, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato (atto n. 156);

preso atto che la direttiva (UE) 2018/410 modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di conseguire una costante riduzione delle emissioni di gas effetto serra e contribuire all'attuazione degli impegni in tal senso intrapresi a livello europeo ed internazionale;

rilevato che l'intervento è motivato dalla necessità di adempiere ai nuovi e più stringenti impegni in termini di riduzione delle emissioni assunti nell'ambito dell'Accordo di Parigi e recepiti dall'Unione con il « Quadro Clima-Energia 2030 »;

considerato che lo schema di decreto legislativo in esame abroga il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30;

considerati gli specifici criteri di delega previsti all'articolo 13 della legge 4

ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea 2018);

ritenuto che il Comitato di cui all'articolo 4 (Autorità nazionale competente) dello schema di decreto all'esame debba informare annualmente il Parlamento sull'attività svolta, nel corso dell'anno precedente;

considerato che, ai sensi degli articoli 3-bis e 3-ter del Capo II (*Trasporto aereo*) della direttiva 2003/87/CE, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE, le disposizioni del comma 2 dell'articolo 5 (*Ambito di applicazione*) del Capo III (*Trasporto aereo*) dello schema di decreto in esame si applicano alle attività di cui all'Allegato I e, quindi, anche agli operatori di trasporto aereo non commerciali;

verificato che le emissioni prodotte dai voli aerei che gli Stati membri non devono conteggiare ai fini ETS, disciplinate al comma 4 del predetto articolo 5, sono puntualmente indicate al comma 1 dell'articolo 28-bis (*Deroghe applicabili in vista dell'attuazione della misura mondiale dell'ICAO basata sul mercato*) della direttiva 2003/87/CE, in deroga agli articoli 12, paragrafo 2-bis, 14, paragrafo 3, e 16 della direttiva 2003/87/CE;

ritenuto opportuno prevedere procedure meno gravose per gli operatori aerei in caso di cambio di domicilio, con riferimento al comma 5 dell'articolo 10;

verificato che al comma 5 dell'articolo 12 (*Chiusura di conto di deposito di un operatore aereo amministrato dall'Italia*) dello schema di decreto in esame si deve fare riferimento all'articolo 26 del regolamento (UE) 1122/2019, anziché all'articolo 29 del regolamento (UE) 2013/389, visto che quest'ultimo sarà abrogato a partire dal 1° gennaio 2021;

considerato che il Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicati centrali a carbone, di cui al comma 8 dell'articolo 23 (*Messa all'asta delle quote*) dello schema di decreto legislativo in esame, è lo stesso già istituito dal decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30;

considerato che il Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, di cui al comma 1 dell'articolo 29 (*Misure di sostegno transitorie a favore di determinate industrie a elevata intensità energetica nell'eventualità di una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi indiretti*) dello schema di decreto in esame è lo stesso già istituito dal decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30;

valutata l'opportunità di una formulazione più puntuale dei commi 1 e 2 dell'articolo 30 (*Fondo per l'innovazione*) dello schema di decreto legislativo all'esame;

verificato che i criteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 41 (*Verifica ed accreditamento*) dello schema di decreto in esame sono definiti, rispettivamente, all'allegato IV e all'allegato III dello stesso schema di decreto;

ritenuto opportuno sostituire, al secondo periodo del comma 20 dell'articolo 42 (*Sanzioni*) dello schema di decreto in esame, il termine « restituzione » con il termine « resa » per uniformità con quanto disposto al primo periodo dello stesso comma;

ritenuto necessario individuare puntualmente le attività svolte dal Comitato e da ISPRA a favore dei gestori di impianti fissi e degli operatori aerei, ai fini della adozione del decreto che stabilisce le ta-

riffe di cui al comma 2 dell'articolo 46 (*Disposizioni finanziarie*) dello schema di decreto in esame;

verificati, ai sensi dell'articolo 4 della direttiva (UE) 2018/410, i termini per l'applicazione delle disposizioni degli articoli dell'abrogando decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di cui al comma 2 dell'articolo 47 (*Abrogazioni e disposizioni transitorie*) dello schema di decreto in esame;

acquisito il parere reso il 31 marzo dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, che si è espressa favorevolmente a maggioranza e recante alcune proposte emendative allo schema in esame,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1. all'articolo 4, aggiungere, in fine, il seguente comma: « 13. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Comitato di cui al comma 1 presenta al Parlamento una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. »

2. all'articolo 5, comma 2, dopo le parole: « (COA) ovvero di una licenza di esercizio per il trasporto aereo » aggiungere le seguenti: « e all'operatore di trasporto aereo »;

3. all'articolo 5 comma 4, sostituire le parole: « Gli obblighi previsti dall'EU ETS » con le seguenti: « In deroga agli articoli 12, paragrafo 2-bis, 14, paragrafo 3, e 16 della direttiva 2003/87/CE, gli obblighi precisati in tali disposizioni »;

4. all'articolo 10, comma 5, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

a) in occasione dell'aggiornamento del piano di monitoraggio se già inclusi nell'elenco di cui al comma 1;

b) all'atto dell'invio del primo piano di monitoraggio di cui al comma 2, se non inclusi nell'elenco di cui al comma 1. »;

5. all'articolo 12, comma 5, sostituire le parole: « *dell'articolo 29 del regolamento (UE) 2013/389* » con le seguenti: « *dell'articolo 26 del regolamento (UE) 1122/2019* »;

6. all'articolo 23, comma 7, lett. m) al fine di concorre all'abbattimento delle emissioni di CO₂ degli edifici, dopo le parole « *efficienza energetica* » aggiungere le seguenti « *efficienza idrica*, »;

7. all'articolo 23, comma 8, dopo le parole: « *al fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone istituito* » aggiungere le seguenti: « *con decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30*, »;

8. all'articolo 29, comma 1, sostituire le parole: « *è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico per sostenere la transizione energetica di settori e sotto settori considerati esposti a elevato rischio di ri-localizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica, dando priorità a interventi di riconversione sostenibili, caratterizzati da processi di decarbonizzazione che escludono l'utilizzo di ulteriori combustibili fossili diversi dal carbone. Il Fondo* » con le seguenti: « *istituito con decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30*, »;

9. sostituire l'articolo 30 con il seguente:

« *1. Il funzionamento e il finanziamento del Fondo di Innovazione, istituito ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 8, della direttiva 2003/87/CE sono definiti a livello unionale.*

2. Il Comitato adotta le misure necessarie per dare attuazione agli atti delegati adottati dalla Commissione europea per la gestione del fondo di cui al comma 1. »;

10. all'articolo 41, comma 2, sostituire le parole: « *allegato III* » con le seguenti: « *allegato IV* »;

11. all'articolo 41, comma 3, sostituire le parole: « *allegato IV* » con le seguenti: « *allegato III* »;

12. all'articolo 42, comma 20, secondo periodo, sostituire la parola: « *restituzione* » con la seguente: « *resa* ».

13. all'articolo 46 comma 2, dopo le parole: « *I costi delle attività svolte a favore dei gestori o degli operatori aerei* » aggiungere le seguenti: « *di cui all'articolo 4, comma 8, all'articolo 7, commi 1 e 3, all'articolo 8, commi 4, 7 e 8, all'articolo 9, all'articolo 10, commi 1, 2, 3 e 4, all'articolo 12, commi 1 e 5, all'articolo 18, all'articolo 19, all'articolo 20, commi 2 e 5, all'articolo 21, commi 2 e 5, all'articolo 24, all'articolo 26, commi 1, 3 e 7, all'articolo 27, all'articolo 31, commi 1 e 6, all'articolo 32, commi 1 e 5, all'articolo 33, all'articolo 34, commi 2, 4, 5, 6 e 7, all'articolo 35, commi 2 e 4, all'articolo 39, comma 2 e all'articolo 41, commi 3 e 4*, »;

14. all'articolo 47 sostituire il comma 2 con il seguente:

« *2. Ai sensi dell'articolo 4 della direttiva (UE) 2018/410, l'articolo 3, comma 1, lett. a) e cc), l'articolo 19, l'articolo 20, comma 1, lett. c), l'articolo 21, commi 3 e 4, l'articolo 22, comma 4, l'articolo 27, comma 1, l'articolo 29, commi 3 e 4, l'articolo 31 e l'articolo 32 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2020. L'elenco riportato nell'allegato della decisione della Commissione 2014/746/UE continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2020.* »;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di richiedere in sede europea il riesame dell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, prevedendo l'estensione della disciplina sullo scambio delle quote di gas a effetto serra agli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e pericolosi »;

b) si valuti altresì l'opportunità di interloquire con la Commissione europea al fine di prorogare, limitatamente al 2020, i termini degli adempimenti previsti a carico degli operatori dalla direttiva 2003/87/CE, alla luce dell'emergenza sanitaria in corso.